

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stato della residenza e Stato della fonte: il modello italiano

di Dottryna



La potestà impositiva di uno Stato, a seguito dello sviluppo della globalizzazione dell'economia, ha trovato un limite nella pretesa di altri Stati di sottoporre a imposizione fattispecie che non si sono integralmente realizzate all'interno dei loro confini. Al fine di approfondire i principi generali della fiscalità internazionale, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*. Il presente contributo analizza il concetto di residenza e di paese della fonte del reddito secondo la disciplina italiana.

Lo Stato nel quale il contribuente dichiara di costituire una **presenza stabile e duratura** di interessi personali e/o economici si definisce **Stato della residenza**. Ha una **potestà impositiva estesa** in quanto **tassa i redditi dei propri residenti ovunque essi siano prodotti** (tipico esempio di **imposizione ultraterritoriale**).

Le regole che definiscono il **“concetto di residenza”** possono variare in modo rilevante da Stato a Stato. Per le **persone fisiche**, generalmente ci si riferisce alla **durata della permanenza della persona nello Stato**, mentre per le **persone giuridiche** al luogo ove è situata la sede di **direzione effettiva**.

Per tassare i redditi percepiti all'estero dai propri residenti è necessario che lo Stato della residenza sia in grado di **accertare e riscuotere** i redditi esteri.

La “residenza” costituisce il **criterio di collegamento personale** che la maggior parte degli Stati utilizza per **tassare i redditi di fonte estera**.

Lo Stato nel quale sono presenti i **fattori che generano il reddito** è definito **Stato della fonte**, ha una **potestà impositiva contenuta** poiché **tassa i redditi dei non residenti soltanto se hanno la fonte nel territorio dello Stato** medesimo.

Le norme domestiche stabiliscono entro quali limiti e al verificarsi di quali condizioni, il reddito si **presume** derivare da quello Stato e quindi, può essere **assoggettato a tassazione**. Gli

Stati utilizzano la regola della fonte come **criterio di collegamento reale** per tassare i redditi prodotti nel proprio territorio da **soggetti non residenti**.

Le regole della **fonte di natura interna**, di norma presumono:

- che un reddito derivi da uno Stato se è corrisposto da un residente di quello Stato (c.d. **pay-rule**). Per esempio, nella maggior parte degli Stati, la **fonte dei dividendi** e degli **interessi** è, rispettivamente il **luogo di residenza della società che distribuisce i dividendi** e quello del **soggetto erogante gli interessi**;
- che il reddito tragga origine nello Stato in cui si trovano i beni per i quali è stato corrisposto un prezzo per il relativo utilizzo (**use-rule**). Si pensi alla tassazione dei redditi derivanti **dall'utilizzo diretto di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa** funzionalmente **equiparabili ai brevetti**;
- una **combinazione dei principi sopra illustrati**.

Il principio della fonte è importante per determinare:

- **l'ampiezza dell'obbligo fiscale** dei soggetti non residenti;
- le modalità con cui uno Stato tassa i redditi dei non residenti, sia sul piano **quantitativo che qualitativo**.

L'articolo 23 del Tuir, rubricato **“applicazione dell'imposta ai non residenti”**, indica per l'Italia:

- **le categorie di reddito previste dall'ordinamento domestico**;
- per ciascuna categoria di reddito, **il criterio di collegamento in forza del quale un reddito può considerarsi prodotto in Italia**.

In particolare, **sono tassate in Italia** le seguenti categorie reddituali:

- **redditi fondiari**, quando l'immobile si trova nel territorio dello Stato;
- **redditi di capitale**, quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
- **redditi da lavoro autonomo e dipendente**, quando derivano da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- **redditi d'impresa**, quando derivano da attività esercitate sul territorio nazionale per il tramite di una stabile organizzazione;
- **redditi diversi**, quando derivano da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso;
- **redditi da partecipazione**, imputati per trasparenza in Italia.

La distinzione tra **contribuenti residenti e non residenti**, come anche quella di redditi di **fonte estera e di fonte interna**, si applica sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)